

ALLEGATO A – «APPLICAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA E LE UNIVERSITÀ DI FIRENZE, SIENA E PISA DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D. LGS. N. 517 DEL 1999».

Il presente documento definisce le modalità applicative del Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Siena e Pisa sottoscritto in data 8 settembre 1997, di seguito indicato come protocollo d'intesa, delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, concernenti norme in materia di personale e di trattamento economico del personale universitario, nonché di quelle degli articoli 15 e seguenti del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, tenuto conto degli indirizzi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 del 9 agosto 2001, recante «Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»

1. Individuazione dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale

Il direttore generale dell'azienda, attraverso la quale si realizza la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università, di seguito definita azienda ospedaliero – universitaria, d'intesa con il rettore, provvede con atto ricognitivo ad individuare i professori e i ricercatori universitari, nonché le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in caso di conferimento di compiti didattici, i quali all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 517 del 1999, ovvero alla data del 27 gennaio 2000, risultavano svolgere attività assistenziale presso l'azienda ospedaliero – universitaria; con lo stesso atto sono indicati coloro che svolgevano funzioni di direzione di struttura semplice o complessa e sono determinate le modalità di aggiornamento del predetto elenco.

2. Responsabilità

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 517 del 1999, il personale universitario risponde al direttore generale dell'adempimento dei doveri assistenziali.

In tal senso deve essere interpretata la previsione di cui alla lettera A, punto 1, ultimo periodo del protocollo d'intesa.

3. Impegno di servizio per l'attività assistenziale

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999, resta fermo, per il personale universitario che svolge attività assistenziale, l'obbligo dell'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, da considerarsi quale criterio per la determinazione delle dotazioni organiche e per la programmazione delle attività. L'orario di presenza nelle strutture aziendali dei professori universitari, dei ricercatori e delle figure equiparate, utile alla corresponsione dell'indennità integrativa assistenziale di cui al punto 8), viene indicato nell'atto ricognitivo di cui al punto 1) e rilevato secondo modalità che verranno definite nell'Atto aziendale.

4. Integrazione tra assistenza, didattica e ricerca

Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e di ricerca.

Le previsioni di cui alla lettera A, punto 3, e quelle di cui alla lettera D, punto 2, d2, del protocollo d'intesa devono essere considerate unitamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999.

5. Attribuzione degli incarichi dirigenziali

Per la materia concernente gli incarichi di natura professionale, quelli di direzione di struttura semplice o complessa, nonché quelli di gestione di programmi, le disposizioni recate dal protocollo d'intesa sono sostituite e conformate a quelle recate dall'articolo 5 del richiamato D. Lgs. n. 517 del 1999,.

Il conferimento di uno degli incarichi, sopra indicati, è pregiudiziale all'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei trattamenti economici aggiuntivi di cui all'articolo 6, comma 1, del richiamato decreto.

6. Valutazioni e verifiche

Gli incarichi di cui al punto 5) attribuiti ai professori e ricercatori universitari sono soggetti alle valutazioni e alle verifiche previste dalle disposizioni vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale e, in particolare, dall'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

E' altresì soggetta a valutazione e verifica l'attività dei professori di prima fascia che non abbiano accettato incarichi di responsabilità e di gestione di programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del D. Lgs. n. 517 del 1999.

Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti. Le modalità per l'effettuazione delle valutazioni e verifiche sono definite da un apposito collegio tecnico, composto da tre esperti di cui uno designato dal direttore generale, uno designato dal rettore ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto d'intesa tra il direttore generale e il rettore.

Fino alla formulazione delle indicazioni del collegio tecnico, le valutazioni e le verifiche sono effettuate secondo modalità stabilite d'intesa dal direttore generale e dal rettore.

Le disposizioni richiamate nel presente punto integrano e precisano quelle recate nell'Allegato al protocollo d'intesa alle lettere G e H.

7. Sospensione e revoca dell'incarico

Gli incarichi di cui al punto 5) sono revocati dal direttore generale, d'intesa con il rettore. Nei casi di maggior gravità, nonché in quelli di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, ferme restando le sanzioni e i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, il direttore generale, previo conforme parere, da esprimere entro ventiquattrore dalla richiesta, di un apposito comitato di tre garanti, nominati d'intesa tra il rettore e il direttore generale per un triennio, può sospendere i professori e i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.

Il comitato deve essere costituito tassativamente entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente documento.

Per i periodi di sospensione dall'attività assistenziale i professori e i ricercatori universitari non hanno comunque titolo ai trattamenti aggiuntivi di cui al punto 8).

8. Indennità integrativa assistenziale

8.1 Determinazione

L'orario di presenza nelle strutture assistenziali dei professori e dei ricercatori universitari e delle figure equiparate, utile alla corresponsione dell'indennità integrativa assistenziale, viene rilevato secondo modalità definite nell'atto aziendale.

L'indennità viene determinata quale corrispettivo degli oneri finanziari che l'azienda ospedaliero - universitaria dovrebbe sostenere se le attività assistenziali fossero svolte da dirigenti del Servizio sanitario regionale e versata dall'Azienda all'Università. Essa consiste in un importo determinato attraverso il riconoscimento dei seguenti elementi:

- a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché in relazione all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
- c) altri compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- d) un trattamento economico pari all'indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 15-*quater*, comma 5, del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successive modifiche, da riconoscere ai professori e ricercatori universitari ammessi all'attività assistenziale e che hanno effettuato l'opzione per l'attività professionale intramoenia ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 517 del 1999.

8.2 Attribuzione all'università

L'importo risultante viene attribuito all'università e da questa ai professori e ricercatori universitari e alle figure equiparate.

I trattamenti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e d), sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, globalmente considerate, adeguate in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del SSN nel biennio di applicazione 2000 - 2001. Essi sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria del S.S.N. di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Le somme sono attribuite assicurando il rispetto della condizione secondo la quale il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute in questo atto d'intesa.

8.3 Modalità di aggiornamento

L'importo complessivo, risultante dall'applicazione dei precedenti punti 8.1 e 8.2, costituisce il limite delle risorse finanziarie da attribuire per il biennio 2000 - 2001. Detto limite sarà aggiornato, con le medesime modalità qui indicate, alla data del 1° gennaio 2002 e, successivamente, con periodicità biennale.

Per i cinque anni successivi alla presente intesa, ogni professore e ricercatore universitario e figure equiparate non potranno ricevere, in presenza di verifiche e di valutazioni positive, una retribuzione complessiva inferiore a quella dovuta a seguito della presente intesa.

8.4 Copertura finanziaria della quota riferita allo svolgimento di attività assistenziale esclusiva

La copertura finanziaria della quota parte del trattamento economico di cui alla lettera d) riferita allo svolgimento di attività assistenziale esclusiva, pur presentando caratteristiche di stabilità in quanto compensativa di una opzione irreversibile, nel biennio di applicazione 2000 - 2001 riceve garanzia di finanziamento dai risparmi derivanti dai processi in atti di razionalizzazione dei servizi sanitari. Al termine del sopracitato biennio è prevista la verifica degli esiti dell'attuazione del principio di esclusività anche in termini di finanziamento dell'istituto. Il computo del predetto trattamento economico nell'indennità integrativa assistenziale è pertanto subordinato al verificarsi e al permanere delle seguenti condizioni:

- a) mantenimento nell'ordinamento vigente dell'istituto di esclusività del rapporto nonché, per i professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, dello svolgimento di attività assistenziale esclusiva, anche a seguito di sentenza della Corte Costituzionale in giudizi promossi dal giudice ordinario o amministrativo;
- b) conservazione della voce retributiva relativa all'esclusività del rapporto nei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria del S.S.N..

Resta fermo l'impegno dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale a partecipare, individualmente e in équipe, ai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari ed a concorrere, per la parte di competenza, all'attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa ed alla qualificazione ed appropriatezza dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

8.5 Riconoscimento di emolumenti arretrati

Considerato che le aziende ospedaliero - universitarie hanno corrisposto a titolo di anticipazione, e salvo conguaglio attivo e passivo, emolumenti determinati in applicazione dell'articolo 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, il riconoscimento di eventuali arretrati e l'effettuazione di eventuali conguagli attivi e passivi hanno luogo sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) vengono confermate in via definitiva le somme corrisposte al personale universitario a titolo di integrazione stipendiale fino al 31 dicembre 1997;
- b) per gli anni 1998 e 1999 le somme da corrispondere al personale universitario vengono rideterminate, nei modi previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, tenuto conto dei miglioramenti contrattuali previsti per la dirigenza del S.S.N., relativamente al predetto periodo e con le medesime decorrenze, dai

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in data 8 giugno 2000, con effettuazione dei conseguenti conguagli;

- c) a decorrere dal 1° gennaio 2000 vengono riconosciuti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale i trattamenti aggiuntivi determinati nei modi di cui ai punti 8.1 e 8.2, tenuto conto della decorrenza dell'eventuale opzione per lo svolgimento di attività assistenziale esclusiva e della decorrenza degli incarichi attribuiti, con effettuazione dei conseguenti conguagli attivi e passivi.

FIRENZE, li

**Per la Regione Toscana
L'Assessore al Diritto alla Salute**

**Per l'Università degli Studi di Firenze
Il Rettore**

**Per l'Università degli Studi di Siena
Il Rettore**

**Per l'Università degli Studi di Pisa
Il Rettore**